

**REGOLAMENTO (CE) N. 1619/95 DELLA COMMISSIONE**

del 4 luglio 1995

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3616/92 recante misure di riconversione per i tabacchi delle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c e ibridi di Geudertheimer**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede un programma triennale di riconversione delle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c e ibridi di Geudertheimer verso altre varietà di tabacco più rispondenti alle esigenze del mercato o verso altre colture agricole, programma da eseguire a partire dal raccolto 1993; che, per ottemperare allo spirito di tale articolo, è necessario disporre che i produttori possano partecipare al programma di riconversione anche a partire dal raccolto 1994; che è pertanto necessario ridefinire, in parte, le condizioni di partecipazione al programma previste dal regolamento (CEE) n. 3616/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3477/93<sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3616/92 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1995.

1. All'articolo 2, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

« — hanno ottenuto, a norma del regolamento (CEE) n. 3477/92, un'attestazione di quota o un certificato di coltivazione valido per il raccolto 1993 o per il raccolto 1994, in base alla propria produzione relativa ai raccolti 1989, 1990 e 1991, di una delle varietà elencate nell'articolo 1, »;

2. All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. Per i produttori che partecipano al programma di riconversione a partire dal raccolto 1994, gli aiuti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati esclusivamente per i raccolti 1994 e 1995. »

3. All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

« Per il pagamento dell'aiuto di riconversione relativo al raccolto 1994, il termine di cui al primo comma è prorogato fino al 1° agosto 1995. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 1994.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 30.